



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0006636-P-27/01/2023

Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo di legittimità sugli atti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
del Ministero della Giustizia e del Ministero Affari Esteri
controllo.legittimita.pcge.ricezioneatti@corteconticert.it

e p.c. Alla Dott.ssa Silvia Scozzese
silvia.scozzese@corteconti.it

Oggetto: Riscontro a rilievi della Corte dei Conti prot. n. CGRTS-0003111-A-19/01/2023 relativa all'Ordinanza commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022.
Rif. CDC SCCLA SCCLA 2823 2023-01-19.

Con la nota in oggetto la Corte dei Conti “chiede di precisare le motivazioni alla base della previsione dell’art. 1, comma 5, in ragione della quale gli allegati all’Ordinanza medesima “*possono essere modificati e integrati con decreto del Commissario straordinario*” (subito dopo aver affermato, al comma 4, che ne formano “*parte integrante e sostanziale*”).”

Nella medesima nota si osserva correttamente che “analoga facoltà era già stata prevista, sempre per la ricostruzione degli edifici di culto, dall’art. 5, commi 1 e 3, dell’Ordinanza n. 105/2020, con margini di intervento successivo, da parte del Commissario, preventivamente circoscritti nei presupposti (in virtù del comma 1, *variazioni delle previsioni di spesa relative agli interventi di cui all’elenco allegato alla presente ordinanza che si rendessero necessarie nel caso di discostamento tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivi derivanti dall’approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici*; in ragione del comma 3 facoltà, “*su istanza del soggetto attuatore*”, di provvedere alla variazione degli importi o degli interventi ovvero sostituire uno o più interventi con altri ritenuti più urgenti, “*entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore*”).”

Il dubbio che è insorto riguarda, in termini generali, il rapporto tra “ordinanze e decreti commissariali anche alla luce del vaglio preventivo di legittimità attribuito a questo Ufficio dall’art. 33 del d.l. n. 189/2016, che, anche se limitato, come noto, ai soli “*provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale*”, dovrebbe estendersi, come da giurisprudenza della Sezione, agli atti modificativi o estintivi di quelli sottoposti a controllo”.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Nel merito si osserva che, anche alla luce della richiamata interpretazione favorevole da parte della Corte dei Conti in sede di controllo dell'Ordinanza n. 105/2020, non può intendersi che, con riferimento alle fattispecie evidenziate, possa sussistere una "modificazione o estinzione" dell'atto soggetto a controllo poiché non viene in alcun modo modificato il regime giuridico del finanziamento, né gli importi complessivi previsti ma solo, eventualmente, l'elenco degli interventi prioritari.

L'eventuale finanziamento di nuovi interventi, oltre i limiti di spesa previsti dall'ordinanza richiamata, dovrebbe al contrario essere approvato tramite nuova Ordinanza, nei modi per legge previsti.

Ad ogni buon conto, ove si ritenga opportuno, si può assumere l'impegno di rinunciare, nelle successive ordinanze, alla classificazione degli elenchi degli interventi allegati quale "parte integrante" della stessa ordinanza.

Per quanto concerne invece il primo incidentale rilievo, è comunque agevole precisare che la differenza tra stima previsionale dell'intervento, in sede di prima programmazione delle risorse, ed esatta identificazione del costo dell'intervento, sulla base del computo metrico estimativo da progetto, costituisce un principio consolidato nelle ordinanze commissariali così come nelle norme del Codice dei contratti pubblici.

Cordiali saluti.

Il Commissario straordinario del Governo
Sen. Avv. Guido Castelli

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it